



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

IL COMMISSARIO DELLA LEGGE

Visti gli atti del procedimento penale n. 59/2022 R.N.R. formati a carico di:

ERCOLANI avv. Tania, nata il 22 dicembre 1972 a San Marino, residente a Falciano in via degli Ambasciatori n. 2, domiciliata presso il proprio studio ed assistita dall'avv. Massimo Cerbari del foro di Rimini;

a seguito di denuncia sporta il 10.12.2021 da FILIPIN Sean, nato il 12.6.1995 a Gemona del Friuli (UD) e residente a Tricesimo (UD) in via San Michele n. 61; TONINI Matteo, nato il 31.1.1991 a Gemona del Friuli (UD) e residente a Tricesimo (UD) in Piazza della Libertà n. 9, FILIPIN Annie, nata il 13.3.2000 a San Daniele del Friuli (UD) e residente a Tricesimo (UD) in via San Michele n. 61 e PICCINI Alice, nata il 28.5.1997 a San Vito Tagliamento (PN) e residente a Codroipo (UD) in via Lovaria n. 14, tutti domiciliati presso lo studio dell'avv. Stefania Podeschi, che li assiste unitamente all'avv. Stefano Pagliai;

per il misfatto di cui all'art. 296 c.p. (*Falsità ideologica in atti pubblici*) perché nell'istanza datata 19 marzo 2021, depositata presso l'Ufficio Attività Economiche, dichiarava falsamente di aver ricevuto mandato dagli organi amministrativi della società "Riunione Assicurativa Sammarinese srl" - mandato invero mai ricevuto - al fine di chiedere al succitato ufficio di procedere all'annullamento con efficacia *ex tunc* di plurime iscrizioni effettuate sul Registro delle Società, relative agli atti analiticamente descritti nel medesimo documento datato 19.3.2021. Fatti accaduti a San Marino (RSM) in data coincidente o immediatamente successiva al 19.3.2021;

PREMESSO

I denuncianti esponevano di aver acquistato in data 3.11.2020, mediante scrittura privata autenticata predisposta dal notaio italiano dott. Alessandro Torroni, tutte le quote della società di diritto sammarinese Riunione Assicurativa Sammarinese s.r.l. (d'ora in poi, brevemente, RSA), dal socio Compagnia Sammarinese Società di Assicurazioni s.p.a. (d'ora in poi, brevemente, CSA), rappresentata dal legale rappresentante Gianfilippo Dughera. I denuncianti precisavano di aver incaricato l'avv. Tania Ercolani affinché la stessa espletasse

749

60



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

tutte le formalità necessarie per iscrivere l'atto di acquisto succitato presso il Registro delle Imprese tenuto dall'Ufficio Attività Economiche, adempimento cui il professionista sammarinese dava tempestivamente esecuzione. Gli acquirenti rappresentavano che l'avv. Ercolani, dando seguito alle loro indicazioni, curava altresì l'iscrizione presso tale Registro di successive intestazioni fiduciarie delle azioni di RAS, da loro effettuate in favore di Marche s.r.l. e Re.Fi.Da s.r.l. il 29.12.2020.

Solo il 9.5.2021 i denuncianti si sarebbero avveduti, mediante una visura svolta presso l'ufficio pubblico sopra menzionato, che RAS risultava nuovamente partecipata dalla precedente proprietà, ovvero CSA. A seguito di richieste di chiarimenti rivolte a vari soggetti, fra cui Dughera, il notaio Torroni, la stessa Ercolani e Banca Centrale, gli acquirenti avrebbero appreso dalla prevenuta il 27.7.2021 che ella aveva provveduto a chiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese tanto dell'atto di acquisto del 3.11.2020 che delle successive intestazioni fiduciarie datate 29.12.2020, in quanto espressamente intimata a procedere in tal senso dall'Ufficio Attività Economiche, il quale avrebbe rilevato irregolarità nella cessione di quote in favore di Sean Filipin, Matteo Tonini, Annie Filipin e Alice Piccini stante l'assenza della autorizzazione preventiva da parte di Banca Centrale ex art. 40 del Regolamento in materia di attività assicurativa n. 2008/01 (*"L'impresa di assicurazione deve comunicare alla Banca Centrale, entro dieci giorni dall'acquisto, le partecipazioni assunte. I successivi incrementi o decrementi delle partecipazioni devono essere preventivamente autorizzati solo nel caso che determinino l'acquisizione o la perdita del controllo della partecipata"*). I denuncianti riferivano infine che in un secondo tempo, ossia solo il 6.12.2021, riuscivano a prendere visione dell'istanza di cancellazione oggetto di denuncia, datata 19.3.2021, ove la prevenuta dichiarava - a loro avviso falsamente - di aver ricevuto apposito incarico a procedere in tal senso dagli stessi organi amministrativi di RAS.

La prevenuta, convocata in interrogatorio, depositava analitica memoria difensiva corredata da plurimi documenti, ove si rappresentava che l'inciso contenuto nella propria



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

istanza 19.3.2021, recante riferimento all'incarico ricevuto dai propri clienti, altro non era se non un refuso. Ciò in quanto l'istanza era stata materialmente predisposta e inoltrata per mail al destinatario dalla propria segretaria, che aveva adottato quale modello una delle precedenti istanze già trasmesse all'Ufficio Attività Economiche, per conto di RAS, con cui si chiedeva l'iscrizione dei trasferimenti delle quote sociali tempo per tempo effettuate, su incarico degli acquirenti. L'avv. Ercolani rappresentava e documentava, inoltre, di aver richiesto la cancellazione delle pregresse iscrizioni effettuate su incarico degli odierni denunciati siccome espressamente richiestole dallo stesso ufficio pubblico, il quale aveva ricevuto una comunicazione da parte di Banca Centrale che lo informava circa la mancanza della prescritta autorizzazione preventiva alla cessione delle partecipazioni di RAS, contemplata dalla regolamentazione vigente in ambito assicurativo, sopra richiamata. Da ultimo la prevenuta sosteneva che l'istanza oggetto di denuncia non potesse qualificarsi quale atto pubblico ai sensi dell'art. 296 del codice penale.

Si procedeva all'escussione di Barbara Sarti, segretaria della prevenuta, la quale confermava di aver materialmente predisposto l'istanza datata 19.3.2021 e di aver personalmente proceduto al suo inoltro tramite mail all'Ufficio Attività Economiche, successivamente alla sottoscrizione dell'atto da parte dell'avv. Ercolani.

Convocati a miglior chiarimento dei fatti, i denunciati ribadivano di non aver incaricato la prevenuta a procedere alla cancellazione dal Registro delle Società delle iscrizioni previamente effettuate su loro disposizione. Asserivano inoltre di essersi rivolti ad un notaio italiano, per redigere l'atto di vendita delle azioni di RAS, in quanto l'avv. Tania Ercolani all'epoca avrebbe suggerito alla società cedente, nella persona di Gianfilippo Dughera, di stipulare il contratto in Italia piuttosto che a San Marino per presunti vantaggi di natura fiscale, ossia minori spese di registro; solo in un secondo tempo avrebbero appreso che l'entità delle imposte che avrebbe riscosso il locale Ufficio del Registro era inferiore a quella prospettata dalla professionista. A loro dire l'avv. Tania Ercolani avrebbe



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

altresì coadiuvato il notaio italiano nella individuazione e nella predisposizione di autocertificazioni da allegare al contratto di compravendita.

Da ultimo il 5.4.2022 il difensore dei denunciati presentava apposita memoria con la quale chiedeva di procedere all'escussione di un teste, il notaio Torrioni di Forlì, a conforto dei fatti da ultimo esposti dai propri assistiti. Ravvisava poi responsabilità di rilievo penale in capo alla prevenuta anche nell'ipotesi in cui si fosse esclusa la natura di atto pubblico dell'istanza datata 19.3.2021, sussistendo a suo avviso, nei fatti oggetto di indagine, la consumazione del misfatto contemplato dall'art. 354 c.p. ("patrocinio infedele").

OSSERVA

Come noto il misfatto di falsità ideologica in atti pubblici ex art. 296 del codice penale, è reato proprio del pubblico ufficiale, che si consuma qualora l'agente, nell'esercizio delle sue funzioni, attesti falsamente fatti o dichiarazioni come avvenute o rese, ovvero ometta o alteri fatti o dichiarazioni da lui ricevute. Il bene giuridico protetto dalla norma, trattandosi di reato contro la fede pubblica, è la fiducia che la generalità dei consociati ripone negli atti pubblici e la garanzia di veridicità degli atti stessi, "per cui, se il *mendacio* non offende o non mette in pericolo tale interesse, il fatto non è punibile" (cfr. sentenza del Commissario della Legge 30 gennaio 2019, in pp. pp. riuniti nn. 368-497/2016 RNR). Per atto pubblico deve intendersi un atto generato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, regolate dalla legge, e pertanto facente pubblica fede, come previsto dall'art. 149 del codice penale.

Nel caso di specie va rilevato, preliminarmente, che dalla testimonianza assunta e - soprattutto - dalla documentazione allegata dall'avv. Tania Ercolani (aff.ti 70-77; 81-82) appare provato che l'istanza 19.3.2021 sia stata predisposta dallo studio della prevenuta sulla falsariga di pregresse istanze che il professionista aveva trasmesso telematicamente nell'interesse di RAS, per mezzo della propria segretaria, all'Ufficio Attività Economiche. Tale circostanza di per sé non è tuttavia idonea ad escludere la consapevolezza in capo alla prevenuta circa l'esatto tenore dell'istanza, ed in particolare il riferimento ivi presente



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

all'incarico ricevuto "dagli organi di amministrazione della società Riunione Assicurative Sammarinese S.r.l.", tenuto conto che l'istanza, di natura non routinaria, veniva da lei personalmente sottoscritta.

Nella propria memoria difensiva l'avv. Tania Ercolani dichiarava di essersi confrontata con esponenti e personale di CSA, prima di procedere alla trasmissione all'ufficio pubblico dell'istanza 19.3.2021. Tale circostanza trova riscontro dal carteggio telematico di cui l'avv. Ercolani allegava copia (aff.ti 79-82): in particolare risulta che alle ore 16.05 del 19.3.2021 un'addetta di CSA inoltrava per mail alla segretaria della prevenuta missiva datata 15.2.2021 con la quale Banca Centrale contestava alla stessa CSA di aver proceduto alla vendita della propria partecipazione in RAS senza autorizzazione preventiva dell'Autorità di Vigilanza. Alle ore 16.33 dello stesso giorno l'avv. Ercolani, per mezzo di Barbara Sarti, trasmetteva all'Ufficio Attività Economiche richiesta di cancellazione delle precedenti iscrizioni sul Registro delle Società afferenti la variazione della compagine sociale di RAS. Nella memoria difensiva della prevenuta non si faceva invece alcun accenno ad interlocuzioni preliminari con gli organi di amministrazione di RAS circa l'imminente cancellazione che la professionista si apprestava a richiedere all'ufficio pubblico.

Risulta poi comprovato dalla documentazione prodotta dalla prevenuta (aff.to 78) che la stessa veniva invitata dai referenti dell'Ufficio Attività Economiche, anteriormente al 19.3.2021, a richiedere la cancellazione delle pregresse iscrizioni effettuate per conto di RAS, relative alla mutazione della compagine sociale, in quanto l'ufficio era stato poco prima informato da Banca Centrale circa l'assenza di autorizzazione preventiva alla cessione delle azioni della società operante nel settore assicurativo.

Ciò premesso, va rilevato che l'istanza di cancellazione di iscrizioni precedentemente effettuate sul Registro delle Società, presentata dall'avv. Tania Ercolani all'Ufficio Attività Economiche, non può integrare gli estremi di atto pubblico ai sensi degli artt. 149 e 296 del codice penale, non trattandosi di documento mediante il quale la prevenuta agiva



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

quale pubblico ufficiale esplicando poteri attestativi o certificativi propri dell'attività notarile. L'istanza, al contrario, si presenta quale mera richiesta presentata nell'interesse di un soggetto privato, in questo caso RAS, affinché gli impiegati pubblici competenti, nell'esercizio delle loro funzioni, svolgessero le formalità ivi richieste e di loro competenza, ossia la cancellazione di determinate iscrizioni previamente eseguite sul Registro delle Società.

Anche volendo - ma non potendo - diversamente opinare, e dunque assumendo la natura di atto pubblico del documento oggetto di denuncia, occorre ricordare quanto già affermato dalla giurisprudenza circa l'irrilevanza penale di particolari ipotesi di falso: "si deve ritenere che un criterio di non sottoponibilità a pena per fatti di ridottissima portata lesiva discenda nel sistema come direttiva operativa implicita indotta dall'immanenza del principio di offensività, nei termini riconosciuti dalla giurisprudenza del Collegio Garante. Invero, in forza di tale principio, sarebbero violati, tra gli altri, sia il diritto alla libertà personale, sia il criterio rieducativo posto alla base della legittimazione costituzionale della pena qualora non si considerassero penalmente irrilevanti non solo i fatti in concreto del tutto privi di offesa al bene giuridico (es. falso innocuo), ma anche quelli contrassegnati da una offesa così trascurabile, che l'applicazione della pena suonerebbe come una reazione profondamente iniqua e sproporzionata." (sentenza del Giudice d'Appello 17 gennaio 2017, in p.p. n. 777/2012); "Nel reato di falsità ideologica in atti pubblici il dolo è in *re ipsa* e può escludersi solo per inidoneità dell'azione, quando il falso appaia del tutto irrilevante ai fini dell'esistenza o dell'efficacia o dell'interpretazione dell'atto notarile [...] (falso superfluo o inutile)" (sentenza del Commissario della Legge 14 Giugno 1985 n. 88, in p.p. n. 1161 dell'anno 1984): "In relazione al bene tutelato, occorre distinguere tra le falsità giuridicamente rilevanti da quei comportamenti che, seppur non veritieri, non appaiono meritevoli di sanzione per la loro sostanziale inoffensività. Il riferimento al bene protetto e la conseguente verifica dell'attitudine lesiva della condotta dell'autore del falso inducono ad escludere le



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

punibilità non idonee ad ingannare il pubblico: così deve essere esclusa la rilevanza penale delle ipotesi di falso grossolano, innocuo o inutile. [...] Il giudice, in sostanza, è chiamato tutte le volte alla verifica concreta del giudizio di lesività del fatto formulato in astratto dal legislatore, per impedire che si puniscano fatti solo formalmente conformi al tipo, ma inoffensivi. [...]. 'Il falso non è mai, o quasi mai, fine a se stesso e pertanto all'offesa alla fede pubblica si deve aggiungere l'interesse specifico alla genuinità e veridicità dei mezzi probatori: [...] Da tali presupposti teorici deriva la non punibilità del c.d. falso grossolano, inutile ed innocuo, cioè del falso che risulta inoffensivo per la concreta inidoneità ad aggredire gli interessi potenzialmente minacciati da esso. [...] Per quanto concerne le falsità innocue o inutili, è possibile distinguere due diverse situazioni, vale a dire il caso in cui la falsità non sia idonea a conseguire alcun risultato pratico giuridicamente valutabile ovvero riguardi un atto non destinato a provare ciò che in esso si afferma, contrariamente al vero' (Sentenza del prof. Piero Gualtieri del 26 febbraio 2001, proc. penale n. 930/1997, inedita)." (sentenza del Commissario della Legge 28 ottobre 2008, in pp. pp. riuniti nn. 1190-1204-1290/2007).

Similmente la Cassazione italiana, in relazione al c.d. "falso innocuo" ha avuto modo di affermare che "consistendo in una alterazione irrilevante ai fini del significato dell'atto, comporta che l'infedele attestazione - nel falso ideologico - [...] non esplica effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso [...]" (Cass penale, sez. V, 18 marzo 2019 n. 23891).

Alla luce di tale giurisprudenza, delle interlocuzioni anteriori al 19.3.2021 intercorse fra l'Ufficio Attività Economiche e l'avv. Ercolani, e tenuto conto del tenore dell'art. 6, comma 2, della legge n. 46/2007 allora vigente (in forza del quale le iscrizioni nel Registro delle Società vengono effettuate dal professionista "sotto la sua responsabilità in ordine alla sussistenza dei requisiti formali sostanziali nonché degli adempimenti previsti per legge"), anche volendo - ma non potendo - assumere che l'istanza dell'avv. Tania Ercolani assurga al rango di vero e proprio atto pubblico, questo Giudice ritiene che si verterebbe comunque in un'ipotesi di falso innocuo o, in alternativa, di offesa così trascurabile da



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

non ledere il principio di offensività: nel caso di specie fu proprio l'ufficio pubblico - ossia il soggetto destinatario dell'istanza qui contestata - ricevuta la comunicazione di Banca Centrale, a richiedere alla prevenuta di formulare un'istanza avente tenore identico a quello dell'atto poi effettivamente trasmesso dall'avv. Ercolani, in quanto professionista individuato dalla legge quale soggetto responsabile della correttezza delle formalità eseguite e da eseguirsi sul Registro.

Peraltro va sottolineata la condotta non del tutto lineare degli acquirenti di RAS che, da un lato, mediante l'odierna denuncia contestano alla prevenuta la condotta oggetto del superiore capo di imputazione, mentre dall'altra parte, con missiva 12 luglio 2021 redatta nel loro interesse dall'avv. Luca Della Balda che all'epoca li assisteva, lamentano la nullità dell'atto di vendita da loro stipulato il 3.11.2020 per lo stesso fatto che ha determinato l'avv. Ercolani a richiedere la cancellazione di pregresse iscrizioni dal Registro delle Società, ossia l'assenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza sammarinese.

Va poi rilevato che la fattispecie contemplata dall'art. 354 c.p. sanziona esclusivamente l'avvocato che agisce in conflitto di interessi in ambito giudiziario, e dunque non potrebbe neppure astrattamente applicarsi al caso di specie. Il tenore letterale della norma appare infatti piuttosto chiaro, presupponendo l'esistenza di una lite pendente: "L'avvocato, il procuratore o il consulente tecnico, i quali favoriscono dolosamente la parte avversaria ovvero dolosamente determinano, in pregiudizio del loro cliente, la perdita di un diritto, della lite ovvero il passaggio in giudicato di una sentenza, sono puniti con la multa e con l'interdizione di quarto grado dalla professione. Alla stessa pena soggiace l'avvocato, il procuratore o il consulente tecnico che presta il suo patrocinio o la sua consulenza, anche per interposta persona, con-temporaneamente a parti contrarie. Alla multa è sostituita la prigionia di secondo grado se il fatto è commesso a danno di un imputato di misfatto punito con la prigionia di grado superiore al terzo".



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Ciò constatato, va comunque rilevato che non si comprendono le ragioni per le quali la prevenuta non informò tempestivamente dell'irregolarità appresa dall'Ufficio Attività Economiche i propri clienti (diretti interessati della cancellazione che si apprestava a richiedere) ma solo gli esponenti della società venditrice CSA, circostanza questa che eventualmente potrà essere approfondita in altre sedi, differenti da quella penale.

Circa le ulteriori circostanze addotte dai denunciati solo in sede di giuramento di calunnia, va rilevato che condotte indebite ed anomalie concernenti il perfezionamento dell'atto di vendita stipulato il 3.11.2020 sono già oggetto di indagini nell'ambito del p.p. n. 115/2021 + riuniti (procedimento già assegnato a questo Commissario della Legge ed attualmente nella titolarità di altro Giudice Inquirente, in forza di Disposizioni del Dirigente sui carichi di lavoro 10 marzo 2022), sicché non è possibile condurre approfondimenti al riguardo in questa sede, per evitare di incorrere nel divieto del *ne bis in idem*.

Non ravvisandosi in conclusione rilevanza penale nei fatti oggetto di denuncia, visto l'art. 135 c.p.p.;

ORDINA

il passaggio degli atti in archivio;

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, per la trasmissione del presente fascicolo al P.F. per consentirgli la visione degli atti, al fine dell'eventuale impugnazione del presente provvedimento; nonché per la notifica ai denunciati ed alla prevenuta presso i rispettivi domicili eletti, e per la notifica al P.F..

San Marino, 22 aprile 2022

Il Commissario della Legge
- Elisa Beccari -

25/04/22

4
- 9 -

Per copia conforme di 9 fogli

San Marino, 26.04.22

IL CANCELLIERE



Cronologico n° 1749, Procedimento Penale R.N.R. 59 /2022 ,
lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario dichiaro di notificare a: FILIPPIN SEAN
domiciliato presso Avv. Podeschi Stefania in data odierna copia di quanto sopra
indicato mediante consegna fattane :
a) a mani proprie presso
b) a mani proprie di Avv. Podeschi Stefania
presso Tubwell
c) a mani di
tale qualificatosi presso
il quale mi dichiara di essere incaricato a ricevere l'atto e di curarne la consegna
d) notifica trasmessa a mezzo raccomandata elettronica
e) altro

San Marino, 28 APR 2022



Ufficiale Giudiziario